

N°45 – 20 dicembre 2017

In questo numero:

- Farmacia dei servizi, al via la remunerazione in nove Regioni
- Utili chiarimenti dopo la legge sulla Concorrenza
- Supportare in paziente anche in materia fiscale

PRIMO PIANO

Farmacia dei servizi, al via la remunerazione in nove Regioni

Nel prossimo triennio sarà possibile vedere concretamente applicato il modello della farmacia dei servizi, proposto dalla Federazione nel 2006, e introdotto dalla Legge 69/2009 e dal Dlgs 153/2009. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie a un emendamento alla Legge di Bilancio che, riprendendo quello presentato al Senato dai **Senatori Andrea Mandelli e Luigi D'Ambrosio Lettieri**, prevede in nove regioni la prosecuzione della sperimentazione delle attività di supporto all'aderenza alle terapie e l'erogazione dei servizi cognitivi previsti dai provvedimenti del 2009, con conseguente remunerazione economica a beneficio dalle farmacie. In queste regioni, quindi, i pazienti potranno usufruire a carico del Servizio sanitario, oltre agli interventi a supporto dell'aderenza alla terapia, della diagnostica di prima istanza, le prestazioni infermieristiche e le altre indicate nei decreti applicativi. La sperimentazione prevede che il Ministero della salute, d'intesa con quello delle Finanze e con la Conferenza Stato-Regioni individuino nel 2018 tre Regioni in cui attuare la sperimentazione, e poi altre tre nel 2019 e nel 2020. La sperimentazione sarà finanziata con 6 milioni di euro il primo anno, 12 nel secondo e 18 nel terzo. Le Regioni saranno individuate in modo da rappresentare adeguatamente Nord, Centro e Sud del paese e dovranno avere una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti. Nell'emendamento, inoltre, è previsto che l'attività della farmacia dei servizi sia monitorata e valutata in funzione dell'estensione a tutto il territorio nazionale del modello. "Con la Legge 69/2009 si era ottenuto il riconoscimento della necessità di fornire alla farmacia gli strumenti necessari a esprimere tutte le sue potenzialità di presidio sanitario polifunzionale, con la sperimentazione prevista nella Legge di Bilancio si riconosce la possibilità di remunerare il farmacista per l'attività di presa in carico del paziente con riferimento a prestazioni professionali qualificate, indispensabili per il miglioramento dell'assistenza sul territorio" dice il Senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri, vicepresidente della FOFI "e questo è un traguardo importantissimo tanto per la professione quanto per il sistema salute". Per il Senatore Andrea Mandelli, presidente della FOFI "siamo al compimento di un percorso cominciato nel 2006, con il Documento di Palazzo Marini, che è stato reso possibile anche dal nostro impegno per dimostrare, con il massimo rigore scientifico, quanto vale il contributo del farmacista di comunità al processo di cura e alle pratiche di prevenzione, sia in termini di miglioramento della salute sia in termini di ottimizzazione della spesa sanitaria. Questa è un risultato importante per proseguire l'evoluzione del ruolo del farmacista all'interno del processo di cura, a vantaggio della professione e della collettività".

QuiOrdine interrompe le pubblicazioni per la pausa festiva. Ai lettori i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo e un arrivederci a gennaio.

NORMATIVA

Utili chiarimenti dopo la legge sulla Concorrenza

L'approvazione della Legge annuale sulla concorrenza, come previsto, ha creato una serie di incertezze soprattutto in rapporto alla precedente normativa sulla proprietà e ad altre disposizioni. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti ritenuto opportuno trattare in una circolare i più frequenti tra i quesiti che sono stati posti dagli Ordini. Eccoli suddivisi per argomento.

Società di persone già costituita e soci non farmacisti

La legge 124/2007 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l'art. 7 della Legge 362/1991, eliminando la disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all'Albo. Con l'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, possono, quindi, essere soci delle società titolari di farmacia anche i non farmacisti.

Per quanto riguarda le società di persone costituite in precedenza, considerato che nello statuto è prevista ovviamente la qualifica di socio farmacista, si ritiene che la società debba modificare lo statuto stesso, al fine di acquisire un socio non farmacista.

Il farmacista, socio di una società costituita prima dell'entrata in vigore della legge, potrà richiedere la cancellazione dall'Albo, pur continuando a mantenere la propria quota societaria.

Si rammenta che, sotto il profilo previdenziale, i soggetti che apportano lavoro nella società sono sottoposti alla contribuzione INPS.

Si segnala, in ogni caso, che la cancellazione dall'albo preclude l'esercizio della professione di farmacista, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 348 c.p. e di cui all'art. 8 della L. 175/1992. Peraltro, la legge 124/2017 prevede che la direzione della farmacia gestita dalla società (anche di persone) debba essere affidata a un farmacista, anche non socio, ma in possesso del requisito dell'idoneità. Al fine di vigilare su tali profili, si suggerisce di interessare anche la competente autorità sanitaria locale per ogni utile accertamento.

Trasformazione della società di persone in società di capitali

Nel caso di trasformazione di una società di persone titolare di farmacia in società di capitali, i farmacisti, anche qualora decidano di cancellarsi dall'albo, continuano a mantenere la propria quota societaria senza dover procedere alla cessione della stessa con conseguente riacquisizione.

Gestione provvisoria e direzione della farmacia

Anche nel caso di gestione ereditaria (come nel caso di società titolare di farmacia), la direzione della farmacia dovrà essere affidata ad un farmacista idoneo. In proposito, si rammenta che l'erede, anche qualora non sia farmacista e purché non versi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità, potrà costituire una società ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991, nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Società tra i vincitori del concorso straordinario in forma associata

Il DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, ha previsto che i vincitori in forma associata del concorso straordinario debbano mantenere la gestione associata per tre anni, su base paritaria. Qualora gli stessi intendessero costituire una società di capitali ovvero trasformare in tale forma societaria quella già costituita devono in ogni caso garantire il rispetto dei suddetti vincoli.

Società per azioni (spa) e qualifica di socio delle società titolari di farmacia

A seguito dell'eliminazione della disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all'Albo, possono ora ricoprire la qualifica di socio della società titolare di farmacia anche le società per azioni.

Contrattazione quote di partecipazione o obblighi di assunzione nei confronti dei farmacisti già operanti nella farmacia in vendita

Valgono le norme sul trasferimento di azienda (art. 2112 del codice civile). In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Incompatibilità

La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica (art. 7, comma 2, secondo periodo, della L. 362/1991).

Va inoltre tenuto presente che l'art. 8 della L. n. 362/1991 prevedeva che la partecipazione alle società fosse incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

La Legge sulla concorrenza ha modificato la lettera a) del citato articolo, richiamando i casi di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, e ha lasciato invariate le lettere b) e c). Inoltre, il provvedimento ha stabilito che alle società titolari di farmacia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel sopra richiamato art. 8. L'utilizzo - nella disciplina delle incompatibilità - della locuzione "per quanto compatibile" rischia di generare, nell'applicazione concreta delle disposizioni, numerose criticità interpretative. Per tale motivo, anche su tale punto, sono stati chiesti chiarimenti al Ministero. Si precisa in ogni caso che le incompatibilità riguardano tutti i soci, ossia tutti coloro che possiedono una partecipazione in una società titolare di farmacia, indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività all'interno della stessa.

Acquisto settori della farmacia

La titolarità della farmacia riguarda il complesso aziendale che non può, quindi, essere scisso in settori. Non è quindi possibile l'acquisizione, da parte delle società di capitali, di singoli settori della farmacia (veterinario, cosmetico ecc.).

FORMAZIONE

Supportare in paziente anche in materia fiscale

Sono aperte le iscrizioni al corso, accreditato ECM per farmacisti e medici, dedicato a "Le Detrazioni Fiscali per il Cittadino e per il Professionista Sanitario – Nozioni Generali" che si terrà il 17 Gennaio 2018 nella sede dell'Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza Brianza (viale Piceno 18, Milano). Il corso è stato realizzato dall'Agifar di Milano in collaborazione con Giovani Psicologi Lombardia, Segretariato Italiano Giovani Medici e Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Scopo dell'evento formativo è fornire al Professionista Sanitario conoscenze e competenze

relazionali per orientarsi ed orientare il cittadino in merito alle detrazioni spettanti per le spese in Farmacia e le prestazioni mediche e psicologiche. Attraverso la lezione frontale, svolta dai dottori commercialisti Emanuele Serina e Stefania Serina, i professionisti potranno aggiornare le loro conoscenze in questa materia – in costante evoluzione – così da poter offrire al cittadino indicazioni esaurienti, che sicuramente costituiscono un complemento all’opera professionale. Per l’iscrizione e per tutte le informazioni è necessario inviare mail a info@agifar.it entro il 12 gennaio. La frequenza è gratuita per i Soci 2018 dell’Agifar Milano – Lodi – Monza Brianza e Pavia. Interverranno Luigi Congi, Presidente Giovani Farmacisti di Milano Lodi Monza Brianza e Pavia, Cecilia Pecchioli, Presidente Giovani Psicologi Lombardi, Daniele Maniaci, Coordinatore Nazionale Medici Specialisti – Segretariato Italiano Giovani Medici e Lorenzo Pavoletti, Presidente Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili.